

# INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITA' NEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI

## *(Sustainable Finance Disclosure Regulation - "SFDR")*

Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019

In **grassetto** i termini definiti in calce.

### INTRODUZIONE

A seguito dell'adozione dell'Accordo di Parigi del 2015 sul cambiamento climatico, la Commissione Europea ha espresso nel Piano d'Azione "Finanziare la Crescita Sostenibile" l'intenzione di rafforzare gli impegni volontari e di aumentare la trasparenza in materia di "**rischi di sostenibilità**" e di opportunità negli "**investimenti sostenibili**" con le seguenti finalità:

- Riorientare i flussi di capitale verso **investimenti sostenibili**, per conseguire una crescita sostenibile e inclusiva;
- Valutare e gestire rilevanti rischi finanziari generati dal cambiamento climatico, esaurimento delle risorse, degrado ambientale e problematiche sociali;
- Stimolare la trasparenza ed una visione a lungo termine nell'attività economica e finanziaria.

Nel quadro del suddetto Piano d'Azione, il regolamento SFRD "stabilisce norme armonizzate sulla trasparenza per i **partecipanti ai mercati finanziari** e i **consulenti finanziari** per quanto riguarda l'integrazione dei **rischi di sostenibilità** e la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei loro processi e nella comunicazione delle informazioni connesse alla sostenibilità relative ai **prodotti finanziari**" (SFDR, art.1).

Di seguito si riportano le modalità di adempimento di Simgest a quanto previsto dagli artt. 3,4, e 10 dell'SFDR.

#### **Articolo 3 Trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità**

In relazione alla sempre maggiore attenzione che autorità nazionali ed internazionali, clientela ed intermediari dedicano al tema della "finanza sostenibile", la Società ha sviluppato un servizio per valutare il livello di conformità ai principi ESG (*Environmental, Social e Governance*) della clientela di Simgest, in particolare di quella che si avvale del servizio di gestione di portafogli.

Tale valutazione prende in considerazione:

- prodotti finanziari che hanno come obiettivo **investimenti sostenibili** (cd. *green e social bond*)
- un modello proprietario per valutare i titoli emessi dagli Stati
- rating/scoring ESG sui singoli strumenti finanziari (inclusi quelli detenuti da OICR) reso disponibili dai principali information provider, diversi dai titoli di cui ai punti precedenti.

Le decisioni di investimento assunte nello svolgimento del servizio di Gestione di Portafogli tengono già sostanzialmente conto dell'esigenze di integrare nei medesimi i **rischi di sostenibilità**; particolare

attenzione è dedicata alle strategie di *ESG Integration* e a quelle *Best in class* nel processo di investimento, anche se ancora con modalità non vincolanti.

In quest'ottica è stata creata nel 2019 una linea di gestione ESG, che investe esclusivamente in obbligazioni *green*, *social* o *sustainability* (vedi art. 10)

Ai fini di un adeguamento alla SFDR si provvederà, alla prima occasione utile, ad integrare formalmente questi ultimi nei seguenti documenti:

- Piano triennale
- Regolamento del Risk Management
- Processo decisionale delle Gestioni di Portafoglio.

#### **Articolo 4 Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto**

Sebbene, in linea generale, nelle proprie decisioni di investimento Simgest tenga in considerazione i principali effetti negativi sui **fattori di sostenibilità**, la stessa allo stato attuale non è in grado di fornire analiticamente l'informativa di cui all'Art.4 (1) (a) dell'SFDR.

In applicazione dell'art 4(1) (b) Simgest dichiara che, al momento, non è stato possibile individuare e misurare in modo oggettivo i principali effetti negativi di dette decisioni di investimento sui **fattori di sostenibilità**, non essendo stati ancora definiti indicatori e metriche puntuali mediante i quali verificarne il grado di probabilità della manifestazione nonché l'intensità e l'eventuale carattere irrimediabile.

Simgest ha in corso un processo di definizione degli indicatori e metriche con cui determinare i sopra menzionati impatti negativi, anche in base alla normativa e alle linee guida emanate dalle Competenti Autorità.

Simgest conta di completare tale processo entro il 31 dicembre 2021.

L'art. 8 si riferisce al " prodotto finanziario promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche, a condizione che le imprese in cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di buona governance".

L'art. 9 si riferisce al " prodotto finanziario ha come obiettivo investimenti sostenibili".

#### **Articolo 10 Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili**

Tipo Linee	Ex Art.8	Ex art. 9	Note
Bilanciate	✓		Nella componente obbligazionaria la selezione considera, per ora senza vincoli, la qualità green social o sustainability dell'emissione, soprattutto per i clienti che ne hanno fatto richiesta nell'allegato tecnico al contratto di gestione. Per quanto riguarda la quota azionaria il punteggio ESG condiziona, anche qui con modalità non ancora vincolanti, lo stock picking.
Azionarie	✓		Il punteggio ESG condiziona lo stock picking con modalità non ancora vincolanti

Titoli d Stato	✓		Al momento la selezione non avviene con preferenze per strumenti sostenibili, anche in considerazione del geograficamente limitato universo investibile.
ESG		✓	Gestione obbligazionaria che investe esclusivamente <i>green, social bond e sustainability bond</i> .
OICR	✓		Nella selezione degli OICR prodotti da terze parti vengono considerati una serie di fattori legati alla performance storica che sono indirettamente condizionati dalle scelte in materia ESG della società produttrice.

#### DEFINIZIONI (tratte da SFDR)

##### Consulente finanziario:

- a) un intermediario assicurativo che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP;
- b) un'impresa di assicurazione che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP;
- c) un ente creditizio che fornisce consulenza in materia di investimenti;
- d) un'impresa di investimento che fornisce consulenza in materia di investimenti;
- e) un GEFIA che fornisce consulenza in materia di investimenti conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, lettera b), punto i), della direttiva 2011/61/UE; oppure
- f) una società di gestione di OICVM che fornisce consulenza in materia di investimenti conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), punto i), della direttiva 2009/65/CE.

**Fattori di sostenibilità:** le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

**Investimenti sostenibile:** investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l'impiego di energia, l'impiego di energie rinnovabili, l'utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l'uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l'impatto sulla biodiversità e l'economia circolare o un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l'integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.

##### Partecipanti ai mercati finanziari:

- a) un'impresa di assicurazione che rende disponibile un prodotto di investimento assicurativo (IBIP);
- b) un'impresa di investimento che fornisce servizi di gestione del portafoglio;
- c) un ente pensionistico aziendale o professionale (EPAP);
- d) un creatore di un prodotto pensionistico;
- e) un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA);
- f) un fornitore di un prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP);
- g) un gestore di un fondo per il venture capital qualificato registrato conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 345/2013;
- h) un gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale registrato conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 346/2013;
- i) una società di gestione di un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (società di gestione di OICVM); oppure
- j) un ente creditizio che fornisce servizi di gestione del portafoglio.

##### Prodotto finanziario:

- a) una gestione di portafoglio;
- b) un fondo di investimento alternativo (FIA);
- c) un IBIP;
- d) un prodotto pensionistico;
- e) uno schema pensionistico;
- f) un OICVM; oppure
- g) un PEPP.

**Rischio di sostenibilità:** un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

Bologna, 10 marzo 2021

